

Verbale n. 82 del 18/04/2012

Oggetto: AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE DELLA DIRETTIVA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE N.124 DEL 11/10/2006, CHE ASSUME LA SEGUENTE DENOMINAZIONE "DIRETTIVA CONTENENTE INDIRIZZI E CRITERI PER LA RIDEFINIZIONE DELLE "ZONE ED ELEMENTI CARATTERIZZATI DA FENOMENI DI DISSESTO E INSTABILITA' " E DELLE "ZONE ED ELEMENTI CARATTERIZZATI DA POTENZIALE INSTABILITA' " E PER LE VERIFICHE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA ED IDROGEOLOGICA AI SENSI DELL'ART. 15, E ART. 16 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PTCP.

Pagina 1 di 7

CONSIGLIO PROVINCIALE

Il 18 APRILE 2012 alle ore 15:00, convocato dal Presidente nelle forme prescritte dalla legge, il Consiglio provinciale si è riunito nella sala delle proprie sedute per deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede DEMOS MALAVASI, Presidente del Consiglio Provinciale, con l'assistenza del Segretario Generale GIOVANNI SAPIENZA.

È presente il Presidente della Provincia Emilio SABATTINI.

Sono presenti, nel corso della trattazione dell'argomento, n. 21 membri su 31, assenti n. 10.

In particolare risultano:

BARACCHI GRAZIA	Presente	MALAVASI DEMOS	Presente
BARUFFI DAVIDE	Assente	MANTOVANI IVANO	Presente
BERGAMINI SERENA	Presente	MAZZI DANTE	Presente
BERTOLINI GIOVANNA	Assente	PEDERZINI SERGIO	Presente
BIAGI LORENZO	Assente	RINALDI BRUNO	Assente
BRUNETTI MONICA	Presente	SABATTINI EMILIO	Presente
CIGNI FAUSTO	Presente	SANTI MARC'AURELIO	Presente
CORTI STEFANO	Assente	SEVERI CLAUDIA	Assente
COTTAFIVI ENNIO	Assente	SIENA GIORGIO	Presente
CUZZANI PATRIZIA	Presente	SIGHINOLFI MAURO	Presente
DEGLIESPOSTI LIVIO	Assente	TARTAGLIONE PIER NICOLA	Presente
GAZZOTTI ELENA	Presente	VACCARI ROBERTO	Presente
GHELFI LUCA	Assente	VICENZI FABIO	Presente
GOZZOLI LUCA	Presente	VIGNOLA MARINA	Presente
KYENGE KASHETU	Presente	ZAVATTI DENIS	Presente
MALAGUTI MATTEO	Assente		

Si dà atto che sono presenti altresì, ai sensi dell'art. 29 comma 2 dello Statuto della Provincia, gli Assessori:

GALLI MARIO, MALAGUTI ELENA, ORI FRANCESCO, PAGANI EGIDIO, SIROTTI MATTIOLI DANIELA, VACCARI STEFANO, VALENTINI MARCELLA

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, pone in trattazione il seguente argomento:

Delibera n. 82

AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE DELLA DIRETTIVA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE N.124 DEL 11/10/2006, CHE ASSUME LA SEGUENTE DENOMINAZIONE "DIRETTIVA CONTENENTE INDIRIZZI E CRITERI PER LA RIDEFINIZIONE DELLE "ZONE ED ELEMENTI CARATTERIZZATI DA FENOMENI DI DISSESTO E INSTABILITA' " E DELLE "ZONE ED ELEMENTI CARATTERIZZATI DA POTENZIALE INSTABILITA' " E PER LE VERIFICHE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA ED IDROGEOLOGICA AI SENSI DELL'ART. 15, E ART. 16 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PTCP.

Oggetto:

AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE DELLA DIRETTIVA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE N.124 DEL 11/10/2006, CHE ASSUME LA SEGUENTE DENOMINAZIONE "DIRETTIVA CONTENENTE INDIRIZZI E CRITERI PER LA RIDEFINIZIONE DELLE "ZONE ED ELEMENTI CARATTERIZZATI DA FENOMENI DI DISSESTO E INSTABILITÀ" E DELLE "ZONE ED ELEMENTI CARATTERIZZATI DA POTENZIALE INSTABILITÀ" E PER LE VERIFICHE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA ED IDROGEOLOGICA AI SENSI DELL'ART. 15, E ART. 16 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PTCP.

La Provincia di Modena con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 213 in data 25/10/2000 emana "*indirizzi per l'eventuale ridefinizione degli ambiti di cui all'art. 26 del PTCP (zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità)*" questo in relazione a quanto sancito dal PTCP vigente (approvato per la parte relativa al dissesto – TITOLO V Limitazioni delle attività di trasformazione e d'uso derivanti dall'instabilità o dalla permeabilità dei terreni - con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1864 del 26 ottobre 1998), che all'art. 26 comma 2, al fine di migliorare l'efficacia dell'azione di prevenzione nei confronti del dissesto dei versanti, dispone che i Comuni in sede di formazione o adozione degli strumenti urbanistici generali o varianti di adeguamento all'art. 26 possono proporre la ridefinizione degli ambiti di cui al medesimo articolo, secondo gli indirizzi che verranno emanati dalla Provincia; e che al comma 6 del medesimo art. 26 ammette che i Comuni, tramite i propri strumenti urbanistici, possano impartire norme diverse tese a consentire limitati interventi edilizi nelle aree di cui alla lettera b) del comma 1, ma in subordine ad una verifica complessiva volta a dimostrare la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità.

In data 21 luglio 2006 la Provincia di Modena approva con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.107 la Variante al PTCP di adeguamento in materia di dissesto idrogeologico ai Piani di Bacino dei Fiumi Po e Reno che entra in vigore il 30 agosto 2006.

Tale Variante al PTCP introduce agli articoli 26 e 27 relativi alle "*Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto idrogeologico e instabilità*" e "*Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di potenziale instabilità*", in merito alle verifiche ed approfondimenti richiesti ai Comuni in relazione al tema del dissesto idrogeologico, metodologie definite con apposita Direttiva approvata dalla Provincia in coerenza con i criteri indicati all'art. 18 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (di seguito denominato PAI) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po.

La citata Direttiva viene approvata, a seguito della Variante al PTCP di cui sopra, con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 124 del 11 ottobre 2006: "*Direttiva contenente indirizzi e criteri per la ridefinizione delle "Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità" e delle "Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità" e per le verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica ai sensi dell'art. 26, e art. 27 delle Norme di Attuazione del PTCP*".

Successivamente il PTCP 2009, approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.46 del 18 marzo 2009 ed in vigore dall'8 aprile 2009, agli artt. 15 e 16 "*Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto idrogeologico e instabilità*" e "*Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di potenziale instabilità*", conferma e richiama i riferimenti alle metodologie contenute nella Direttiva citata.

La Variante al PTCP in materia di dissesto idrogeologico, approvata nel 2006, ed il PTCP 2009 si collocano all'interno di un percorso di intesa con l'Autorità di Bacino del Po e la Regione Emilia Romagna che prende avvio dalla sottoscrizione in data 9 marzo 2004 dell'

“Accordo Preliminare ai sensi dell’art. 21 comma 3 della Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 per il raggiungimento di una intesa relativa alle disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia nel settore della tutela dell’ambiente, delle acque e della difesa del suolo ai sensi dell’art. 57 comma 1 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e dell’art. 21, comma 2, della Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20” con la finalità di assegnare allo strumento generale Provinciale il valore e gli effetti del PAI, e disciplinato a livello normativo:

- dal Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che all’art. 20 comma 2 stabilisce che la Provincia “... ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica: c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque...”;
- dal Decreto Legislativo n.112 del 31 marzo 1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59” all’art. 57” recante “Pianificazione territoriale di coordinamento e pianificazioni di settore” che afferma al comma 1 che “la regione, con legge regionale, prevede che il piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all’articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (79) assuma il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell’ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali, sempre che la definizione delle relative disposizioni avvenga nella forma di intese fra la provincia e le amministrazioni, anche statali, competenti”, prevedendo inoltre al comma 2 che “in mancanza dell’intesa di cui al comma 1, i piani di tutela di settore conservano il valore e gli effetti ad essi assegnati dalla rispettiva normativa nazionale e regionale”;
- dall’art. 65 comma 1 del D.Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” che, come l’art.17 comma 1 della L. 18 maggio 1989 n.183, definisce espressamente il Piano di Bacino come “piano territoriale di settore” ed altresì come “strumento conoscitivo, normativo e tecnico operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato”;
- dall’art. 21 commi 2, 3 e 4 della LR 20 del 24 marzo 2000: “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”:*“Il PTCP può inoltre assumere, ai sensi dell’art. 57 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, il valore e gli effetti dei piani settoriali di tutela e uso del territorio di competenza di altre amministrazioni, qualora le sue previsioni siano predisposte d’intesa con le amministrazioni interessate. In tali casi, il Presidente della Provincia provvede in via preliminare a stipulare un accordo con il Comune o con le amministrazioni interessate, in merito ai tempi e alle forme di partecipazione all’attività tecnica di predisposizione del piano e alla ripartizione delle relative spese. Le amministrazioni interessate esprimono il proprio assenso all’intesa, ai fini della definizione delle previsioni del PTCP, nell’ambito delle procedure di concertazione stabilite dal comma 9 dell’art. 27”* ;
- dall’art. 1 comma 11 delle Norme di attuazione del PAI dell’Autorità di Bacino del Fiume Po il quale stabilisce che il PTCP attua “...il PAI specificandone ed articolandone i contenuti ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e delle relative disposizioni regionali di attuazione. I contenuti dell’intesa prevista dal richiamato art. 57 definiscono gli approfondimenti di natura idraulica e geomorfologica relativi alle problematiche di

sicurezza idraulica e di stabilità dei versanti trattate dal PAI, coordinate con gli aspetti ambientali e paesistici propri del Piano territoriale di coordinamento provinciale, al fine di realizzare un sistema di tutela sul territorio non inferiore a quello del PAI, basato su analisi territoriali non meno aggiornate e non meno di dettaglio. L'adeguamento degli strumenti urbanistici è effettuato nei riguardi dello strumento provinciale per il quale sia stata raggiunta l'intesa di cui al medesimo art. 57".

L'Intesa viene sottoscritta in data 14 ottobre 2010 dall'Autorità di Bacino del fiume Po, dalla Regione Emilia Romagna e dalla Provincia di Modena.

La Direttiva costituisce elemento nodale anche in relazione all'Intesa sottoscritta: l'art.6 della stessa in merito ai "*Criteri per l'adeguamento degli strumenti urbanistici al PTCP*" richiama esplicitamente il riferimento alla "*Direttiva approvata dalla Provincia in coerenza con i criteri indicati all'art. 18 delle Norme di Attuazione del PAI dell'Autorità di Bacino del Fiume Po*".

La Direttiva, oggetto della Deliberazione di Consiglio Provinciale nr.124/2006, risulta infatti essere strumento necessario per le Amministrazioni Comunali ai fini del rispetto delle disposizioni e attuazione degli adempimenti di cui agli art.15 e 16 del PTCP 2009, in coerenza ai criteri indicati all'art.18 "*Indirizzi alla pianificazione urbanistica*" delle Norme di Attuazione del PAI.

La Provincia di Modena è interessata inoltre, per un quota pari al 2,3% del territorio corrispondente a una porzione dei Comuni di Guiglia, Zocca, Montese e Castelfranco Emilia, dal bacino del fiume Reno e del torrente Samoggia.

Con la Variante di adeguamento in materia di dissesto idrogeologico ai Piani di Bacino dei fiumi Po e Reno (approvata con Delib. C.P. 107 del 21 luglio 2006) il PTCP si è adeguato, per quello che attiene al tema del dissesto, anche al Piano Stralcio per il Bacino del Torrente Samoggia e al Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico (di seguito denominato PSAI) dell'Autorità di Bacino del Reno, in applicazione di quanto disposto rispettivamente dagli artt. 30 e 26 "*Coordinamento fra i piani*" dei piani sopraccitati "*Il Piano Territoriale di cui all'art. 15 della L. 142/1990, o sue varianti, provvede a coordinare il complesso di strumenti e norme che riguardano i medesimi territori regolamentati dal presente Piano, assicurando il pieno raggiungimento degli obiettivi definiti*".

Con il PTCP2009 è stata confermata la Variante 2006 in materia di dissesto da frana ed è stata presa in considerazione la tematica relativa al rischio idraulico e assetto della rete idrografica, attraverso un confronto normativo e cartografico. Si è proceduto a una verifica dei corsi d'acqua dell'ambito di competenza dell'Autorità di Bacino del Reno ricadente in provincia di Modena attraverso un'analisi delle norme e delle tavole dei Piani di Bacino del Reno e del PTCP.

Con Deliberazione di Giunta Regionale 1925 del 17/11/2008 la Regione Emilia - Romagna ha approvato il "*Piano stralcio per il Bacino del torrente Samoggia per l'aggiornamento e l'adeguamento al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PSAI)*" che sostituisce a tutti gli effetti il precedente Piano Stralcio approvato dalla Giunta della Regione Emilia - Romagna con Deliberazione 1559 del 09/09/2002. Il nuovo Piano è entrato in vigore con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna dell'avviso di avvenuta adozione in data 17/12/2008 n. 213.

In relazione al tema del rischio da frana il PTCP si è adeguato ai Piani di Bacino dell'Autorità di Bacino del Reno nel seguente modo:

- il rischio da frana per tutti gli abitati "principali" ricadenti nel Bacino del Reno viene già individuato normato e zonizzato nelle tavole di Piano elaborate dall'Autorità di Bacino del

Reno (Piano Stralcio per il Bacino del Torrente Samoggia e Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico) e che vengono interamente recepite nel PTCP;

- per ciò che attiene la pericolosità geomorfologia delle restanti porzioni di territorio non zonizzate e riportate nelle tavole di Piano relative alle "Attitudini agli usi urbanistici", nei Piani Stralcio vigenti dell'Autorità di Bacino del Reno tali aree vengono normate introducendo procedure non del tutto simili a quelle previste per la porzione del territorio provinciale non ricadente nel bacino del Reno. Pertanto mantenere in essere tali commi relativi alla pericolosità geomorfologia (Attitudini agli usi urbanistici) renderebbe difficoltosa la redazione dei PSC a causa della sovrapposizione di norme e cartografie diverse (Piani di Bacino Reno e PAI Po), anche se finalizzate al raggiungimento degli stessi obiettivi.

Si è conseguentemente concordato, soprattutto per non appesantire la redazione dei PSC per quei Comuni il cui territorio ricade nell'ambito di competenza di due Autorità di Bacino (Reno o Po), il seguente percorso di adeguamento/ modifica della cartografia del PTCP ai Piani richiamati (a esclusione della Carta del Sistema Rurale e forestale):

- recepimento delle perimetrazioni e zonizzazioni delle aree da rischio molto elevato (R4) a elevato (R3), di cui ai seguenti elaborati del Piano Stralcio per il Bacino del Torrente Samoggia e del Piano Straordinario delle aree a rischio idrogeologico molto elevato:
- "Allegato alle Norme di Piano – Scheda N. 14 – Località Paoloni in comune di Zocca";
- "Allegato alle Norme di Piano – Scheda N. 20 – Località Zocca";
- Tavola ER 10/A "integrazione e modifiche al Piano Straordinario delle aree a rischio idrogeologico molto elevato" Località Ciano, Comune di Zocca (corrispondente alla "Scheda N. 21 – Località Ciano in comune di Zocca" del Piano Stralcio per il Bacino del Torrente Samoggia);
- "Allegato alle Norme di Piano – Scheda N. 22 – Località Monte Corone in comune di Zocca";
- "Allegato alle Norme di Piano – Scheda N. 23 – Località Monte Ombraro in comune di Zocca";
- "Allegato alle Norme di Piano – Scheda N. 173 – Località Guiglia";
- sostituzione delle Tavole 3.1 (Carta del Rischio nel territorio del bacino montano), 4.1 (Carta delle attitudini alle trasformazioni edilizio-urbanistiche nel territorio del bacino montano) del Piano Stralcio per il Bacino del Torrente Samoggia e le Tavole 1.1 (Carta del Rischio nel territorio del bacino montano) e 2.1 (Carta delle attitudini alle trasformazioni edilizio-urbanistiche nel territorio del bacino montano) del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Reno, con la nuova Carta del Dissesto del PTCP derivante dal lavoro della revisione della nuova Carta Inventario del Dissesto Regionale scala 1:10.000, in analogia al percorso svolto per l'ambito del bacino del Po.

A seguito dell'aggiornamento della normativa sismica, per l'entrata in vigore del DM 14 gennaio 2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" e della L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 "Norme per la riduzione del rischio sismico" e conseguentemente all'approvazione del PTCP 2009 stesso in cui, rispetto al PTCP previgente 1998-1999 ed alla Variante al PTCP di adeguamento in materia di dissesto idrogeologico, è stata attuata una rinumerazione dell'articolato normativo, che comporta una revisione e aggiornamento dei riferimenti e dei rimandi agli articoli delle Norme di attuazione del Piano provinciale presenti

nella Deliberazione n.124/2006 (a titolo esemplificativo si citano gli ex- articoli 26 “*Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità*” e 27 “*Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità*” che corrispondono attualmente rispettivamente agli art.15 e 16 del PTCP 2009, ecc...), si rendono necessari l'integrazione ed adeguamento della Direttiva oggetto della Deliberazione di Consiglio Provinciale nr.124/2006.

Il testo della Direttiva è stato infatti visionato e integrato a seguito di un lavoro di confronto con i servizi, competenti in materia, della Provincia di Modena, con la Regione Emilia Romagna (Servizio Geologico, sismico e dei suoli, Servizio Difesa del suolo, della costa e bonifica), con l'Autorità di Bacino del Reno e con l'Autorità di Bacino del Fiume Po.

L'autorità di Bacino del Reno e la Regione Emilia Romagna hanno espresso con riferimento alla Direttiva un parere di coerenza e compatibilità con le finalità e gli obiettivi degli strumenti di Pianificazione di bacino attualmente in vigore ed interessanti il territorio della Provincia di Modena e con la normativa regionale in materia.

La II Commissione Consiliare ha esaminato il presente atto nella seduta del 16 aprile 2012.

Il presente atto non comporta impegno di spesa, né diminuzione o accertamento di entrata o variazione del patrimonio.

Il Direttore dell'Area Interessata ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in relazione alla proposta della presente delibera, ai sensi dell'articolo 49 del Testo Unico degli Enti locali.

Per quanto procede,

IL CONSIGLIO DELIBERA

- 1) di approvare le integrazioni e l'aggiornamento della Direttiva di cui alla Deliberazione di Consiglio provinciale n.124/2006 che assume la seguente denominazione: “*DIRETTIVA CONTENENTE INDIRIZZI E CRITERI PER LA RIDEFINIZIONE DELLE “ZONE ED ELEMENTI CARATTERIZZATI DA FENOMENI DI DISSESTO E INSTABILITÀ” E DELLE “ZONE ED ELEMENTI CARATTERIZZATI DA POTENZIALE INSTABILITÀ” E PER LE VERIFICHE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA ED IDROGEOLOGICA AI SENSI DELL'ART. 15 E ART. 16 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PTCP*”, come da Allegati A (testo a confronto) e Allegato B (direttiva) che sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di trasmettere il presente atto alla Regione Emilia Romagna, ai Comuni della Provincia di Modena, alle Comunità Montane, alle Aree Naturali Protette, alle Province contermini, all'Autorità di Bacino del Fiume Po, all'Autorità di Bacino del Fiume Reno;
- 3) di rendere nota, la nuova direttiva denominata “*DIRETTIVA CONTENENTE INDIRIZZI E CRITERI PER LA RIDEFINIZIONE DELLE “ZONE ED ELEMENTI CARATTERIZZATI DA FENOMENI DI DISSESTO E INSTABILITÀ” E DELLE “ZONE ED ELEMENTI CARATTERIZZATI DA POTENZIALE INSTABILITÀ” E PER LE VERIFICHE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA ED IDROGEOLOGICA AI SENSI DELL'ART. 15 E ART. 16 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PTCP*” mediante la pubblicazione della stessa sul sito web provinciale.

A seguito di illustrazione da parte dell'Assessore Pagani, il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la presente deliberazione, che viene approvata con il seguente risultato:

PRESENTI	N. 21
FAVOREVOLI	N. 18 (PD- IdV- Gruppo Misto - UdC)
ASTENUTI	N. 3 (Lega Nord: Zavatti; PdL: Mazzi, Sighinolfi)

Della sujestesa delibera viene redatto il presente verbale

Il Presidente
DEMOS MALAVASI

Il Segretario Generale
GIOVANNI SAPIENZA

ALLEGATO LETTERA A

<p style="text-align: center;">TESTO VIGENTE (DCP 124/2006) <i>"Direttiva contenente indirizzi e criteri per la ridefinizione delle "Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità" e delle "Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità" e per le verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica ai sensi dell'art. 26, e art. 27 delle Norme di Attuazione del PTCP"</i></p>	<p style="text-align: center;">TESTO PROPOSTO PER L'AGGIORNAMENTO <i>"Direttiva contenente indirizzi e criteri per la ridefinizione delle "Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità" e delle "Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità" e per le verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica ai sensi dell'art. 2615, e art. 2716 delle Norme di Attuazione del PTCP"</i></p>
<p>1. Le proposte di ridefinizione delle "Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto ed instabilità" di cui all'art. 26, comma 2 delle Norme di attuazione e le verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica che i Comuni debbono effettuare con riferimento alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 26, comma 5 delle Norme di attuazione dovranno discendere da valutazioni espresse in una relazione geologica/geomorfologica e geotecnica redatta ai sensi del D.M. 11.03.1988 e relativa Circolare del Ministero Lavori Pubblici, 24.09.1988 n. 30483 e ai sensi del D.M. 14.09.2005 "Norme tecniche per le costruzioni" derivanti da:</p> <p>a) rilievo geologico, geomorfologico e idrogeologico (analisi dei rapporti tra acque sotterranee e versante in frana, tra ruscellamento ed infiltrazione, posizionamento di eventuali pozzi e sorgenti, controllo dei livelli delle falde) alla scala 1:5000 di un'ampia zona che comprenda tutta l'estensione del fenomeno franoso e del versante interessato dal crinale al suo fondovalle. Il rilevamento dovrà sempre essere integrato dalla preventiva analisi delle foto aeree che consente di acquisire una visione globale dell'area e di fornire un quadro tipologico generale degli eventi morfoevolutivi salienti che caratterizzano la zona. In sede di rilievo dovranno essere cartografati tutti quegli elementi idonei ad una adeguata interpretazione del fenomeno. Il rilievo dovrà inoltre evidenziare e caratterizzare i fenomeni di dissesto idraulico attivi o potenzialmente attivi che, in particolare, possono influire negativamente sulle condizioni di equilibrio in atto nei versanti. La relazione dovrà dare particolare rilievo all'analisi dei fattori predisponenti il movimento franoso, con particolare riferimento ai fattori geologici, ai fattori</p>	<p>1. Le proposte di ridefinizione delle "Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto ed instabilità" di cui all'art. 2615, comma 2 delle Norme di attuazione <u>del PTCP</u> e le verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica che i Comuni debbono effettuare con riferimento alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 2615, comma 5 delle Norme di attuazione <u>del PTCP</u> dovranno discendere da valutazioni espresse in una relazione geologica/geomorfologica e geotecnica redatta ai sensi del D.M. <u>14/01/2008 -11.03.1988</u> e relativa Circolare <u>esplicativa 2 febbraio 2009 n. 617 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del Ministero Lavori Pubblici, 24.09.1988 n. 30483 e ai sensi del D.M. 14.09.2005 "Norme tecniche per le costruzioni"</u> derivanti da:</p> <p>a) rilievo geologico, geomorfologico e idrogeologico (analisi dei rapporti tra acque sotterranee e versante in frana, tra ruscellamento ed infiltrazione, posizionamento <u>censimento</u> di eventuali pozzi e sorgenti, controllo dei livelli delle falde) alla scala 1:5000 di un'ampia zona che comprenda tutta l'estensione del fenomeno franoso e del versante interessato dal crinale al suo fondovalle. Il rilevamento dovrà sempre essere integrato dalla preventiva analisi delle foto aeree che consente di acquisire una visione globale dell'area e di fornire un quadro tipologico generale degli eventi morfoevolutivi salienti che caratterizzano la zona. In sede di rilievo dovranno essere cartografati tutti quegli elementi idonei ad una adeguata interpretazione del fenomeno. Il rilievo dovrà inoltre evidenziare e caratterizzare i fenomeni di dissesto idraulico attivi o potenzialmente attivi che, in particolare, possono influire negativamente sulle condizioni di equilibrio in atto nei versanti. La relazione dovrà dare</p>

<p style="text-align: center;">TESTO VIGENTE (DCP 124/2006)</p> <p style="text-align: center;"><i>"Direttiva contenente indirizzi e criteri per la ridefinizione delle "Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità" e delle "Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità" e per le verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica ai sensi dell'art. 26, e art. 27 delle Norme di Attuazione del PTCP"</i></p>	<p style="text-align: center;">TESTO PROPOSTO PER L'AGGIORNAMENTO</p> <p style="text-align: center;"><i>"Direttiva contenente indirizzi e criteri per la ridefinizione delle "Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità" e delle "Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità" e per le verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica ai sensi dell'art. 2615, e art. 2716 delle Norme di Attuazione del PTCP"</i></p>
<p>morfologici ed idrogeologici;</p>	<p>particolare rilievo all'analisi dei fattori predisponenti il movimento franoso, con particolare riferimento ai fattori geologici, ai fattori morfologici ed idrogeologici <u>con particolare riferimento alle disposizioni del punto 6.2.1 del DM 14/01/2008 e relativa circolare esplicativa 2 febbraio 2009 n. 617 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;</u></p>
<p>b) ricerca storico documentale e storico cartografica e/o fotografica del fenomeno franoso;</p>	<p>b) ricerca storico documentale e storico cartografica e/o fotografica del fenomeno franoso;</p>
<p>c) analisi dei fattori antropici interessanti l'area oggetto di approfondimento (effetti complessivi determinati dalle azioni antropiche poste in atto: modifiche morfologiche, appesantimenti dei versanti, azioni di disboscamento, modifica al regime delle acque superficiali e sotterranee ed in genere dei fenomeni di natura antropica cui possono essere coimputabili alterazioni in essere o potenziali degli equilibri rilevati ecc., e descrizione degli eventuali interventi di sistemazione/consolidamento realizzati) ed analisi strutturale degli edifici presenti nell'area oggetto di approfondimento estesa ad un adeguato intorno;</p>	<p>c) analisi dei fattori antropici interessanti l'area oggetto di approfondimento (effetti complessivi determinati dalle azioni antropiche poste in atto: modifiche morfologiche, <u>condizioni di aggravio di carico</u> dei versanti, azioni di disboscamento, modifica al regime delle acque superficiali e sotterranee ed in genere dei fenomeni di natura antropica cui possono essere coimputabili alterazioni in essere o potenziali degli equilibri rilevati ecc., e descrizione degli eventuali interventi di sistemazione/consolidamento realizzati) ed analisi strutturale <u>delle condizioni strutturali</u> degli edifici <u>e dei manufatti</u> presenti nell'area oggetto di approfondimento estesa ad un adeguato intorno;</p>
<p>d) caratterizzazione geometrica (areale ed in profondità) della forma franosa e del tipo di movimento franoso da eseguirsi con appropriate indagini;</p>	<p>d) caratterizzazione geometrica (areale ed in profondità) <u>tipologica e cinematica del fenomeno franoso della forma franosa e del tipo di movimento franoso da eseguirsi con</u> <u>sulla base di</u> appropriate indagini;</p>
<p>e) caratterizzazione geotecnica dei terreni investigati e valutazione dei valori critici della resistenza al taglio;</p>	<p>e) caratterizzazione geotecnica, <u>in sito e in laboratorio,</u> dei terreni investigati e valutazione dei valori <u>caratteristici delle</u></p>

<p>TESTO VIGENTE (DCP 124/2006) <i>"Direttiva contenente indirizzi e criteri per la ridefinizione delle "Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità" e delle "Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità" e per le verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica ai sensi dell'art. 26, e art. 27 delle Norme di Attuazione del PTCP"</i></p>	<p>TESTO PROPOSTO PER L'AGGIORNAMENTO <i>"Direttiva contenente indirizzi e criteri per la ridefinizione delle "Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità" e delle "Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità" e per le verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica ai sensi dell'art. 2615, e art. 2716 delle Norme di Attuazione del PTCP"</i></p>
	<p><u>grandezze fisiche e meccaniche significative da attribuire ai terreni critici della resistenza al taglio;</u></p>
<p>f) verifiche di stabilità dell'area oggetto d'approfondimento ed anche verifica di stabilità generale del versante (in assenza di dati sulla falda occorre ipotizzare una falda libera prossima al piano di campagna per tenere conto delle situazioni più critiche), finalizzate a fornire elementi di valutazione sugli equilibri attualmente in atto. Nel caso in cui gli elementi di valutazione quali-quantitativi raccolti non risultano sufficienti a definire le condizioni di equilibrio in atto nell'area oggetto d'approfondimento, si dovrà porre in atto un monitoraggio di profondità e di superficie dell'area medesima per un periodo di tempo sufficientemente rappresentativo delle condizioni meteo-climatiche locali, e comunque mai inferiore ad un anno. La verifica di stabilità deve essere eseguita tenendo conto delle azioni sismiche, come prescritto dalle norme vigenti.</p>	<p>f) verifiche di <u>stabilità-sicurezza</u> dell'area oggetto d'approfondimento <u>e dell'intero versante ed anche verifica di stabilità generale del versante</u> finalizzate a fornire elementi di valutazione sugli equilibri in atto. <u>Tali verifiche debbono essere effettuate con riferimento alle disposizioni complessivamente contenute nei paragrafi 6.3 del D.M. 14/01/2008 e C6.3 della relativa Circolare esplicativa 2 febbraio 2009 n. 617 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tenendo conto, in particolare, della forma e posizione della superficie o delle superfici di scorrimento, dell'assetto strutturale, dei parametri geotecnici definiti ai sensi della precedente lett. e), e del regime delle pressioni interstiziali</u> (in assenza di dati sulla falda occorre ipotizzare una falda libera prossima al piano di campagna per tenere conto delle <u>situazioni più critiche condizioni più sfavorevoli ai fini della stabilità</u>). Nel caso in cui gli elementi di valutazione quali-quantitativi raccolti non <u>risultano-risultino</u> sufficienti a definire le condizioni di equilibrio <u>in-atto sussistenti</u> nell'area oggetto d'approfondimento, si dovrà porre in atto un monitoraggio di profondità e di superficie dell'area medesima per un periodo di tempo sufficientemente rappresentativo delle condizioni <u>del fenomeno anche in funzione delle caratteristiche</u> meteo-climatiche locali, e comunque mai inferiore ad un anno. <u>La-Le verifica verifiche di sicurezza di stabilità deve devono</u> essere <u>eseguita-eseguite tenendo conto delle azioni sismiche in condizioni statiche e sismiche</u>, come prescritto dalle norme vigenti.</p>

<p style="text-align: center;">TESTO VIGENTE (DCP 124/2006)</p> <p style="text-align: center;"><i>"Direttiva contenente indirizzi e criteri per la ridefinizione delle "Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità" e delle "Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità" e per le verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica ai sensi dell'art. 26, e art. 27 delle Norme di Attuazione del PTCP"</i></p>	<p style="text-align: center;">TESTO PROPOSTO PER L'AGGIORNAMENTO</p> <p style="text-align: center;"><i>"Direttiva contenente indirizzi e criteri per la ridefinizione delle "Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità" e delle "Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità" e per le verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica ai sensi dell'art. 2615, e art. 2716 delle Norme di Attuazione del PTCP"</i></p>
<p>2. Le proposte di ridefinizione delle "Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità" di cui all'art. 27 delle Norme di attuazione dovranno discendere da approfondimenti e valutazioni espressi in una relazione geologica/geomorfologica e geotecnica redatta ai sensi del D.M. 11.03.1988 e relativa Circolare del Ministero Lavori Pubblici, 24.09.1988 n. 30483 e ai sensi del D.M. 14.09.2005 "Norme tecniche per le costruzioni". Le indagini da eseguire dovranno evidenziare correttamente i processi morfogenetici presenti nell'area interessata ed in un congruo intorno, al fine di descrivere e quantificare condizioni di equilibrio in atto. Qualora risulti escluso il carattere di potenziale instabilità attribuito all'area medesima, con riferimento particolare al caso di depositi a eminente componente argillosa o di potenza significativa, potrà essere accolta la proposta di ridefinizione di cui sopra.</p>	<p>2. Le proposte di ridefinizione delle "Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità" di cui all'art. 27-16 delle Norme di attuazione <u>del PTCP</u> dovranno discendere da approfondimenti e valutazioni espressi <u>espresses</u> in una relazione geologica/geomorfologica e geotecnica redatta ai sensi del D.M. <u>14/01/2008 e relativa circolare esplicativa 2 febbraio 2009 n. 617 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11.03.1988 e relativa Circolare del Ministero Lavori Pubblici, 24.09.1988 n. 30483 e ai sensi del D.M. 14.09.2005 "Norme tecniche per le costruzioni"</u>. Le indagini da eseguire dovranno evidenziare correttamente i processi morfogenetici presenti nell'area interessata ed in un congruo intorno <u>e nell'intero versante</u>, al fine di descrivere e quantificare <u>le</u> condizioni di equilibrio in atto. Qualora risulti escluso il carattere di potenziale instabilità attribuito all'area medesima, con riferimento particolare al caso di depositi a eminente componente argillosa o di potenza significativa, potrà essere accolta la proposta di ridefinizione di cui sopra.</p>
<p>3. La realizzazione degli interventi indicati all'articolo 26, comma 5.a), 5.b) e 5.c) all'art. 27, comma 2 delle Norme di attuazione è subordinata ad una verifica complessiva dimostrata la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità. A tal fine dovrà essere prodotta una relazione geologica/geomorfologica e geotecnica ai sensi del D.M. 11.03.1988 e ai sensi del D.M. 14.09.2005 "Norme tecniche per le costruzioni" che comprenda:</p>	<p>3. La realizzazione degli interventi indicati all'articolo 2615, comma 5: <u>lett.a), 5-b) e 5-c) e</u> all'art. 2716, comma 2 delle Norme di attuazione <u>del PTCP</u> è subordinata ad una verifica complessiva dimostrata <u>volta a dimostrare</u> la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità. A tal fine dovrà essere prodotta una relazione geologica/geomorfologica e geotecnica ai sensi del D.M. <u>DM 14/01/2008 e relativa circolare esplicativa 2 febbraio 2009 n. 617 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11.03.1988 e ai sensi del D.M. 14.09.2005 "Norme tecniche per le costruzioni"</u> che comprenda:</p>
<p>a) rilievo geologico, geomorfologico alla scala 1:5.000 di un'ampia fascia di versante che comprenda tutta l'area interessata dagli interventi e tutta l'estensione del corpo franoso</p>	<p>a) rilievo geologico, geomorfologico <u>ed idrogeologico</u> alla scala 1:5.000 di un'ampia fascia di versante che comprenda <u>dal crinale al fondovalle</u> tutta l'area interessata dagli</p>

<p style="text-align: center;">TESTO VIGENTE (DCP 124/2006)</p> <p style="text-align: center;"><i>"Direttiva contenente indirizzi e criteri per la ridefinizione delle "Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità" e delle "Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità" e per le verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica ai sensi dell'art. 26, e art. 27 delle Norme di Attuazione del PTCP"</i></p>	<p style="text-align: center;">TESTO PROPOSTO PER L'AGGIORNAMENTO</p> <p style="text-align: center;"><i>"Direttiva contenente indirizzi e criteri per la ridefinizione delle "Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità" e delle "Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità" e per le verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica ai sensi dell'art. 2615, e art. 2716 delle Norme di Attuazione del PTCP"</i></p>
<p>dal crinale al suo fondovalle;</p>	<p>interventi e tutta l'<u>l'intera</u> estensione del corpo franoso. dal crinale al suo fondovalle <u>Il rilevamento dovrà sempre essere integrato dalla preventiva analisi delle foto aeree che consente di acquisire una visione globale dell'area e di fornire un quadro tipologico generale degli eventi morfoevolutivi salienti che caratterizzano la zona. Il rilievo dovrà riguardare aspetti rivolti alla individuazione dei rapporti tra circolazione idrica sotterranea e versante in frana, ai fenomeni di ruscellamento ed infiltrazione, al censimento di eventuali pozzi e sorgenti, al controllo delle pressioni interstiziali ecc., e dovrà inoltre evidenziare e caratterizzare i fenomeni di dissesto idraulico attivi o potenzialmente attivi che, in particolare, possono influire negativamente sulle condizioni di equilibrio in atto nei versanti. Il rilievo deve essere complessivamente teso a fornire l'insieme di elementi di valutazione utili alla stima delle condizioni di attuale assetto del versante; dovranno pertanto essere cartografati tutti quegli elementi significativi per una adeguata interpretazione del fenomeno stesso;</u></p> <p>;</p>
<p>b) rilievo geologico-tecnico e geomorfologico di dettaglio dell'area interessata dagli interventi previsti e delle aree contermini che possono essere influenzate dagli interventi e da una eventuale riattivazione del fenomeno franoso alla scala 1:2.000 o di maggior dettaglio. Il rilevamento dovrà sempre essere integrato dalla preventiva analisi delle foto aeree che consente di acquisire una visione globale dell'area e di fornire un quadro tipologico generale degli eventi morfoevolutivi salienti che caratterizzano la zona. Il rilievo deve essere complessivamente teso a fornire l'insieme di elementi di valutazione utili alla stima delle condizioni di attuale assetto del versante; In sede di rilievo dovranno essere cartografati tutti quegli elementi idonei ad una adeguata interpretazione del fenomeno. Il rilievo dovrà</p>	<p>b) rilievo <u>e studio</u> geologico-tecnico <u>e geomorfologico</u> di dettaglio dell'area interessata dagli interventi previsti e delle aree contermini che possono essere influenzate dagli interventi e da una eventuale riattivazione del fenomeno franoso alla scala 1:2.000 o di maggior dettaglio, <u>condotto con riferimento alle disposizioni complessivamente contenute nei paragrafi 6.3 del D.M. 14/01/2008 e C6. della relativa Circolare esplicativa 2 febbraio 2009 n. 617 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I rilievi complessivamente eseguiti ai sensi della presente lett. b) e della precedente lett. a), dovranno permettere la caratterizzazione geometrica areale ed in profondità della forma franosa e del tipo di movimento franoso. A tal fine, si pone in rilievo in particolare che il numero minimo di verticali</u></p>

<p style="text-align: center;">TESTO VIGENTE (DCP 124/2006)</p> <p style="text-align: center;"><i>"Direttiva contenente indirizzi e criteri per la ridefinizione delle "Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità" e delle "Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità" e per le verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica ai sensi dell'art. 26, e art. 27 delle Norme di Attuazione del PTCP"</i></p>	<p style="text-align: center;">TESTO PROPOSTO PER L'AGGIORNAMENTO</p> <p style="text-align: center;"><i>"Direttiva contenente indirizzi e criteri per la ridefinizione delle "Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità" e delle "Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità" e per le verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica ai sensi dell'art. 2615, e art. 2716 delle Norme di Attuazione del PTCP"</i></p>
<p>inoltre riguardare aspetti geologico-applicativi rivolti alla individuazione dei rapporti tra acque sotterranee e versante in frana, tra ruscellamento ed infiltrazione, al posizionamento di eventuali pozzi e sorgenti, al controllo dei livelli delle falde ecc., e dovrà inoltre evidenziare e caratterizzare i fenomeni di dissesto idraulico attivi o potenzialmente attivi che, in particolare, possono influire negativamente sulle condizioni di equilibrio in atto nei versanti;</p>	<p><u>di indagine deve essere tale da permettere una descrizione accurata della successione stratigrafica dei terreni interessati da cinematismi di collasso effettivi e potenziali e deve consentire di accertare la forma e posizione della superficie o delle superfici di scorrimento esistenti e di definire i caratteri cinematici del fenomeno franoso; le verticali di indagine devono essere preferibilmente allineate lungo una o più sezioni longitudinali sul versante al fine di ottenere informazioni significative lungo tutta l'estensione del pendio oggetto di indagine. Lo studio dovrà inoltre definire in modo analitico gli interventi preliminari di consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione eventualmente da porre in atto nell'area interessata dagli interventi previsti ai fini della messa in sicurezza.</u>Il rilevamento dovrà sempre essere integrato dalla preventiva analisi delle foto aeree che consente di acquisire una visione globale dell'area e di fornire un quadro tipologico generale degli eventi morfoevolutivi salienti che caratterizzano la zona. Il rilievo deve essere complessivamente teso a fornire l'insieme di elementi di valutazione utili alla stima delle condizioni di attuale assetto del versante;In sede di rilievo dovranno essere cartografati tutti quegli elementi idonei ad una adeguata interpretazione del fenomeno. Il rilievo dovrà inoltre riguardare aspetti geologico applicativi rivolti alla individuazione dei rapporti tra acque sotterranee e versante in frana, tra ruscellamento ed infiltrazione, al posizionamento di eventuali pozzi e sorgenti, al controllo dei livelli delle falde ecc., e dovrà inoltre evidenziare e caratterizzare i fenomeni di dissesto idraulico attivi o potenzialmente attivi che, in particolare, possono influire negativamente sulle condizioni di equilibrio in atto nei versanti;</p>
<p>c) ricerca storico documentale e storico cartografica e/o fotografica del fenomeno</p>	<p>c) ricerca storico documentale e storico cartografica e/o fotografica del fenomeno</p>

<p style="text-align: center;">TESTO VIGENTE (DCP 124/2006)</p> <p style="text-align: center;"><i>"Direttiva contenente indirizzi e criteri per la ridefinizione delle "Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità" e delle "Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità" e per le verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica ai sensi dell'art. 26, e art. 27 delle Norme di Attuazione del PTCP"</i></p>	<p style="text-align: center;">TESTO PROPOSTO PER L'AGGIORNAMENTO</p> <p style="text-align: center;"><i>"Direttiva contenente indirizzi e criteri per la ridefinizione delle "Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità" e delle "Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità" e per le verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica ai sensi dell'art. 2615, e art. 2716 delle Norme di Attuazione del PTCP"</i></p>
fransoso;	fransoso;
d) analisi strutturale degli edifici presenti nell'area in oggetto ed in un adeguato intorno;	d) analisi <u>delle condizioni strutturale-strutturali</u> degli edifici <u>e dei manufatti</u> presenti nell'area in oggetto ed in un adeguato intorno;
e) caratterizzazione geometrica areale ed in profondità della forma fransosa e del tipo di movimento fransoso da eseguirsi con appropriate indagini;	e) caratterizzazione geometrica areale ed in profondità della forma fransosa e del tipo di movimento fransoso da eseguirsi con appropriate indagini;
f) caratterizzazione geotecnica dei terreni investigati –e valutazione dei valori critici della resistenza al taglio;	f) e) caratterizzazione geotecnica <u>in sito e in laboratorio</u> , dei terreni investigati –e valutazione dei valori <u>caratteristici delle grandezze fisiche e meccaniche significative da attribuire ai terreni critici della resistenza al taglio</u> ;
g) verifiche di stabilità dell'area interessata dagli interventi previsti e del suo immediato intorno con confronto fra le due situazioni; quella originaria e quella successiva agli interventi, (in assenza di dati sulla falda occorre ipotizzare una falda libera prossima al piano di campagna per tenere conto delle situazioni più critiche). Nel caso in cui gli elementi di valutazione quantitativi raccolti non risultano sufficienti a definire le condizioni di equilibrio sussistenti nell'area oggetto d'approfondimento, si dovrà porre in atto un monitoraggio di profondità e di superficie dell'area medesima per un periodo di tempo sufficientemente rappresentativo delle condizioni meteorologiche locali, e comunque mai inferiore ad un anno. La verifica di stabilità deve essere eseguita tenendo conto delle azioni sismiche, come prescritto dalle norme vigenti;	g)f) verifiche di <u>sicurezza stabilità</u> —oggetto d'approfondimento e dell'intero versante, finalizzate a fornire elementi di valutazione sugli equilibri in atto. Tali verifiche debbono essere effettuate con riferimento alle disposizioni complessivamente contenute nei paragrafi 6.3 e 7.11 del D.M. 14/01/2008 e C6.3 e C7.11 della relativa Circolare esplicativa 2 febbraio 2009 n. 617 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, <u>tenendo conto, in particolare, della forma e posizione della superficie o delle superfici di scorrimento, dell'assetto strutturale, dei parametri geotecnici definiti ai sensi della precedente lett. d), e del regime delle pressioni interstiziali dell'area interessata</u> —dagli interventi previsti e del suo immediato intorno con confronto fra le due situazioni; <u>quella originaria e quella successiva agli interventi</u> ,—(in assenza di dati sulla falda occorre ipotizzare una falda libera prossima al piano di campagna per tenere conto <u>delle condizioni più sfavorevoli ai fini della stabilità delle situazioni più critiche</u>). <u>Le verifiche devono essere condotte, sia in condizioni statiche sia in condizioni sismiche</u>

<p style="text-align: center;">TESTO VIGENTE (DCP 124/2006)</p> <p style="text-align: center;"><i>"Direttiva contenente indirizzi e criteri per la ridefinizione delle "Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità" e delle "Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità" e per le verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica ai sensi dell'art. 26, e art. 27 delle Norme di Attuazione del PTCP"</i></p>	<p style="text-align: center;">TESTO PROPOSTO PER L'AGGIORNAMENTO</p> <p style="text-align: center;"><i>"Direttiva contenente indirizzi e criteri per la ridefinizione delle "Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità" e delle "Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità" e per le verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica ai sensi dell'art. 26<u>2615</u>, e art. 27<u>2716</u> delle Norme di Attuazione del PTCP"</i></p>
	<p><u>secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per le tre situazioni ritenute significative:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>in stato di fatto;</u> - <u>durante le fasi costruttive dell'intervento (in stato transitorio);</u> - <u>in stato di progetto.</u> <p>Nel caso in cui gli elementi di valutazione quantitativi raccolti non risultano sufficienti a definire le condizioni di equilibrio sussistenti nell'area oggetto d'approfondimento, si dovrà porre in atto un monitoraggio di profondità e di superficie dell'area medesima per un periodo di tempo sufficientemente rappresentativo delle condizioni <u>del fenomeno anche in funzione delle condizioni</u> meteo-climatiche locali, e comunque mai inferiore ad un anno. La verifica di stabilità deve essere eseguita tenendo conto delle azioni sismiche, come prescritto dalle norme vigenti;</p>
<p>h) verifica di stabilità generale del versante prima e dopo gli interventi previsti. La verifica di stabilità deve essere eseguita tenendo conto delle azioni sismiche, come prescritto dalle norme vigenti.</p>	<p>h) verifica di stabilità generale del versante prima e dopo gli interventi previsti. La verifica di stabilità deve essere eseguita tenendo conto delle azioni sismiche, come prescritto dalle norme vigenti.</p>
<p>4. In particolare ai fini del non aumento dell'esposizione al rischio, nei casi di realizzazione degli interventi a completamento in stretta contiguità al perimetro del territorio urbanizzato indicati all'articolo 26, comma 5.lett.b), la compatibilità con le condizioni di dissesto è accertata dalla Provincia nel corso del procedimento di formazione del Piano Strutturale Comunale anche avvalendosi del contributo del Servizio Tecnico di Bacino competente per territorio.</p>	<p>4. In particolare ai fini del non aumento dell'esposizione al rischio, nei casi di realizzazione degli interventi a completamento in stretta contiguità al perimetro del territorio urbanizzato indicati all'articolo <u>2615</u>, comma 5.lett.b), la compatibilità con le condizioni di dissesto è accertata dalla Provincia nel corso del procedimento di formazione del Piano Strutturale Comunale anche avvalendosi del contributo del Servizio Tecnico di Bacino competente per territorio.</p>
<p>5. Nell'ambito delle verifiche e approfondimenti da esperire ai sensi dei precedenti punti 1, 2 e 3, si applicano i seguenti indirizzi:</p>	<p>5. Nell'ambito delle verifiche e approfondimenti da esperire ai sensi dei precedenti punti 1, 2 e 3, si applicano i seguenti indirizzi:</p>

<p style="text-align: center;">TESTO VIGENTE (DCP 124/2006)</p> <p style="text-align: center;"><i>"Direttiva contenente indirizzi e criteri per la ridefinizione delle "Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità" e delle "Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità" e per le verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica ai sensi dell'art. 26, e art. 27 delle Norme di Attuazione del PTCP"</i></p>	<p style="text-align: center;">TESTO PROPOSTO PER L'AGGIORNAMENTO</p> <p style="text-align: center;"><i>"Direttiva contenente indirizzi e criteri per la ridefinizione delle "Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità" e delle "Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità" e per le verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica ai sensi dell'art. 26<u>15</u>, e art. 27<u>16</u> delle Norme di Attuazione del PTCP"</i></p>
<p>- i Comuni, al fine del perseguimento della mitigazione del rischio idrogeologico e delle prevenzioni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento alle disposizioni dell' articolo 26 delle Norme di Attuazione provvedono ad effettuare anche un'analisi della stabilità dei depositi detritici di versante individuati e delimitati nella Carta Inventario del Dissesto Regionale 1:10.000 con specifico riferimento agli ambiti interessati dalle previsioni urbanistiche, ancorché tali fenomeni non siano sottoposti a vincolo normativo ai sensi dell'art. 27 delle Norme di attuazione del PTCP. Tale elemento di indirizzo si ravvisa opportuno in considerazione del fatto che i depositi detritici di versante sono costituiti da accumuli di detrito per i quali non è da escludersi una possibile genesi di tipo gravitativo, pur non rinvenendo in tali oggetti i caratteri morfologici propri delle frane</p>	<p>- i Comuni, al fine del perseguimento della mitigazione del rischio idrogeologico e delle <u>della</u> prevenzioni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento alle disposizioni dell' articolo 26<u>15</u> delle Norme di Attuazione del PTCP <u>del PTCP</u> provvedono ad effettuare anche un'analisi della stabilità dei depositi detritici di versante individuati e delimitati nella Carta Inventario del Dissesto Regionale 1:10.000 con specifico riferimento agli ambiti interessati dalle previsioni urbanistiche, ancorché tali fenomeni non siano sottoposti a vincolo normativo ai sensi dell'art. 27<u>16</u> delle Norme di attuazione del PTCP. Tale elemento di indirizzo si ravvisa opportuno in considerazione del fatto che i depositi detritici di versante sono costituiti da accumuli di detrito per i quali non è da escludersi una possibile genesi di tipo gravitativo, pur non rinvenendo in tali oggetti i caratteri morfologici propri delle frane.</p>

ALLEGATO B: DIRETTIVA

"Direttiva contenente indirizzi e criteri per la ridefinizione delle "Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità" e delle "Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità" e per le verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica ai sensi dell'art. 15, e art. 16 delle Norme di Attuazione del PTCP - approvazione"

1. Le proposte di ridefinizione delle *"Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto ed instabilità"* di cui all'art. 15, comma 2 delle Norme di attuazione del PTCP e le verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica che i Comuni debbono effettuare con riferimento alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 15, comma 5 delle Norme di attuazione del PTCP dovranno discendere da valutazioni espresse in una relazione geologica e geotecnica redatta ai sensi del D.M. 14/01/2008 e relativa Circolare esplicativa 2 febbraio 2009 n. 617 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti derivanti da:
 - a. rilievo geologico, geomorfologico e idrogeologico (analisi dei rapporti tra acque sotterranee e versante in frana, tra ruscellamento ed infiltrazione, censimento di eventuali pozzi e sorgenti, controllo dei livelli delle falde) alla scala 1:5000 di un'ampia zona che comprenda tutta l'estensione del fenomeno franoso e del versante interessato dal crinale al suo fondovalle. Il rilevamento dovrà sempre essere integrato dalla preventiva analisi delle foto aeree che consente di acquisire una visione globale dell'area e di fornire un quadro tipologico generale degli eventi morfoevolutivi salienti che caratterizzano la zona. In sede di rilievo dovranno essere cartografati tutti quegli elementi idonei ad una adeguata interpretazione del fenomeno. Il rilievo dovrà inoltre evidenziare e caratterizzare i fenomeni di dissesto idraulico attivi o potenzialmente attivi che, in particolare, possono influire negativamente sulle condizioni di equilibrio in atto nei versanti. La relazione dovrà dare particolare rilievo all'analisi dei fattori predisponenti il movimento franoso, con particolare riferimento ai fattori geologici, ai fattori morfologici ed idrogeologici con particolare riferimento alle disposizioni del punto 6.2.1 del DM 14/01/2008 e relativa circolare esplicativa 2 febbraio 2009 n. 617 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
 - b. ricerca storico documentale e storico cartografica e/o fotografica del fenomeno franoso;
 - c. analisi dei fattori antropici interessanti l'area oggetto di approfondimento (effetti complessivi determinati dalle azioni antropiche poste in atto: modifiche morfologiche, condizioni di aggravio di carico dei versanti, azioni di disboscamento, modifica al regime delle acque superficiali e sotterranee ed in genere dei fenomeni di natura antropica cui possono essere coimputabili alterazioni in essere o potenziali degli equilibri rilevati ecc., e descrizione degli eventuali interventi di sistemazione/consolidamento realizzati) ed analisi delle condizioni strutturali degli edifici e dei manufatti presenti nell'area oggetto di approfondimento estesa ad un adeguato intorno;
 - d. caratterizzazione geometrica (areale ed in profondità), tipologica e cinematica del fenomeno franoso sulla base di appropriate indagini;

- e. caratterizzazione geotecnica, in sito ed in laboratorio, dei terreni investigati e valutazione dei valori caratteristici delle grandezze fisiche e meccaniche significative da attribuire ai terreni;
- f. verifiche di sicurezza dell'area oggetto d'approfondimento e dell'intero versante, finalizzate a fornire elementi di valutazione sugli equilibri in atto. Tali verifiche debbono essere effettuate con riferimento alle disposizioni complessivamente contenute nei paragrafi 6.3 del D.M. 14/01/2008 e C6.3 della relativa Circolare esplicativa 2 febbraio 2009 n. 617 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tenendo conto, in particolare, della forma e posizione della superficie o delle superfici di scorrimento, dell'assetto strutturale, dei parametri geotecnici definiti ai sensi della precedente lett. e), e del regime delle pressioni interstiziali (in assenza di dati sulla falda occorre ipotizzare una falda libera prossima al piano di campagna per tenere conto delle condizioni più sfavorevoli ai fini della stabilità). Nel caso in cui gli elementi di valutazione quali-quantitativi raccolti non risultino sufficienti a definire le condizioni di equilibrio sussistenti nell'area oggetto d'approfondimento, si dovrà porre in atto un monitoraggio di profondità e di superficie dell'area medesima per un periodo di tempo sufficientemente rappresentativo delle condizioni del fenomeno anche in funzione delle caratteristiche meteo-climatiche locali, e comunque mai inferiore ad un anno. Le verifiche di sicurezza devono essere eseguite in condizioni statiche e sismiche, come prescritto dalle norme vigenti.

2. Le proposte di ridefinizione delle “*Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità*” di cui all'art. 16 delle Norme di attuazione del PTCP dovranno discendere da approfondimenti e valutazioni espresse in una relazione geologica e geotecnica redatta ai sensi del D.M. 14/01/2008 e relativa Circolare esplicativa 2 febbraio 2009 n. 617 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti .

Le indagini da eseguire dovranno evidenziare correttamente i processi morfogenetici presenti nell'area interessata e nell'intero versante , al fine di descrivere e quantificare le condizioni di equilibrio in atto. Qualora risulti escluso il carattere di potenziale instabilità attribuito all'area medesima, potrà essere accolta la proposta di ridefinizione di cui sopra.

3. La realizzazione degli interventi indicati all'articolo 15, comma 5 lett. a, b, c, e all'art. 16, comma 2 delle Norme di attuazione del PTCP è subordinata ad una verifica complessiva volta a dimostrare la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità. A tal fine dovrà essere prodotta una relazione geologica e geotecnica ai sensi del D.M. 14/01/2008 e relativa Circolare esplicativa 2 febbraio 2009 n. 617 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che comprenda:

- a) rilievo geologico, geomorfologico ed idrogeologico, alla scala 1:5.000, che comprenda, dal crinale al fondovalle, tutta l'area interessata dagli interventi e l'intera estensione del corpo franoso. Il rilevamento dovrà sempre essere integrato dalla preventiva analisi delle foto aeree che consente di acquisire una visione globale dell'area e di fornire un quadro tipologico generale degli eventi morfoevolutivi salienti che caratterizzano la zona. Il rilievo dovrà riguardare aspetti rivolti alla individuazione dei rapporti tra circolazione idrica sotterranea e versante in frana, ai fenomeni di ruscellamento ed infiltrazione, al censimento di eventuali pozzi e sorgenti, al controllo delle pressioni interstiziali ecc., e dovrà inoltre evidenziare e caratterizzare i fenomeni di dissesto idraulico attivi o potenzialmente attivi che, in particolare, possono influire negativamente sulle condizioni di equilibrio in

atto nei versanti. Il rilievo deve essere complessivamente teso a fornire l'insieme di elementi di valutazione utili alla stima delle condizioni di attuale assetto del versante; dovranno pertanto essere cartografati tutti quegli elementi significativi per una adeguata interpretazione del fenomeno stesso;

- b) rilievo e studio geologico-tecnico di dettaglio dell'area interessata dagli interventi previsti e delle aree contermini che possono essere influenzate dagli interventi e da una eventuale riattivazione del fenomeno franoso, alla scala 1:2.000 o di maggior dettaglio, condotto con riferimento alle disposizioni complessivamente contenute nei paragrafi 6.3 del D.M. 14/01/2008 e C6. della relativa Circolare esplicativa 2 febbraio 2009 n. 617 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I rilievi complessivamente eseguiti ai sensi della presente lett. b) e della precedente lett. a), dovranno permettere la caratterizzazione geometrica areale ed in profondità della forma franosa e del tipo di movimento franoso. A tal fine, si pone in rilievo in particolare che il numero minimo di verticali di indagine deve essere tale da permettere una descrizione accurata della successione stratigrafica dei terreni interessati da cinematismi di collasso effettivi e potenziali e deve consentire di accertare la forma e posizione della superficie o delle superfici di scorrimento esistenti e di definire i caratteri cinematici del fenomeno franoso; le verticali di indagine devono essere preferibilmente allineate lungo una o più sezioni longitudinali sul versante al fine di ottenere informazioni significative lungo tutta l'estensione del pendio oggetto di indagine. Lo studio dovrà inoltre definire in modo analitico gli interventi preliminari di consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione eventualmente da porre in atto nell'area interessata dagli interventi previsti ai fini della messa in sicurezza.
- c) ricerca storico documentale e storico cartografica e/o fotografica del fenomeno franoso;
- d) caratterizzazione geotecnica, in sito ed in laboratorio, dei terreni investigati e valutazione dei valori caratteristici delle grandezze fisiche e meccaniche significative da attribuire ai terreni;
- e) analisi delle condizioni strutturali degli edifici e dei manufatti presenti nell'area in oggetto ed in un adeguato intorno;
- f) verifiche di sicurezza dell'area oggetto d'approfondimento e dell'intero versante, finalizzate a fornire elementi di valutazione sugli equilibri in atto. Tali verifiche debbono essere effettuate con riferimento alle disposizioni complessivamente contenute nei paragrafi 6.3 e 7.11 del D.M. 14/01/2008 e C6.3 e C7.11 della relativa Circolare esplicativa 2 febbraio 2009 n. 617 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tenendo conto, in particolare, della forma e posizione della superficie o delle superfici di scorrimento, dell'assetto strutturale, dei parametri geotecnici definiti ai sensi della precedente lett. d), e del regime delle pressioni interstiziali (in assenza di dati sulla falda occorre ipotizzare una falda libera prossima al piano di campagna per tenere conto delle condizioni più sfavorevoli ai fini della stabilità). Le verifiche devono essere condotte, sia in condizioni statiche sia in condizioni sismiche secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per le tre situazioni ritenute significative:
 - in stato di fatto;
 - durante le fasi costruttive dell'intervento (in stato transitorio);

– in stato di progetto.

Nel caso in cui gli elementi di valutazione quantitativi raccolti non risultino sufficienti a definire le condizioni di equilibrio sussistenti nell'area oggetto d'approfondimento, si dovrà porre in atto un monitoraggio di profondità e di superficie dell'area medesima per un periodo di tempo sufficientemente rappresentativo delle condizioni del fenomeno anche in funzione delle condizioni meteo-climatiche locali, e comunque mai inferiore ad un anno.

4. In particolare ai fini del non aumento dell'esposizione al rischio, nei casi di realizzazione degli interventi a completamento in stretta contiguità al perimetro del territorio urbanizzato indicati all'articolo 15, comma 5 lett.b, la compatibilità con le condizioni di dissesto è accertata dalla Provincia nel corso del procedimento di formazione del Piano Strutturale Comunale anche avvalendosi del contributo del Servizio Tecnico di Bacino competente per territorio.
5. Nell'ambito delle verifiche e approfondimenti da esperire ai sensi dei precedenti punti 1, 2 e 3, si applicano i seguenti indirizzi:
 - i Comuni, al fine del perseguimento della mitigazione del rischio idrogeologico e delle prevenzione, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento alle disposizioni dell' articolo 15 delle Norme di Attuazione del PTCP provvedono ad effettuare anche un'analisi della stabilità dei depositi detritici di versante individuati e delimitati nella Carta Inventario del Dissesto Regionale 1:10.000 con specifico riferimento agli ambiti interessati dalle previsioni urbanistiche, ancorché tali fenomeni non siano sottoposti a vincolo normativo ai sensi dell'art. 16 delle Norme di attuazione del PTCP. Tale elemento di indirizzo si ravvisa opportuno in considerazione del fatto che i depositi detritici di versante sono costituiti da accumuli di detrito per i quali non è da escludersi una possibile genesi di tipo gravitativo, pur non rinvenendo in tali oggetti i caratteri morfologici propri delle frane.



Provincia
di Modena

Verbale n. 82 del 18/04/2012

Oggetto: AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE DELLA DIRETTIVA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE N.124 DEL 11/10/2006, CHE ASSUME LA SEGUENTE DENOMINAZIONE "DIRETTIVA CONTENENTE INDIRIZZI E CRITERI PER LA RIDEFINIZIONE DELLE "ZONE ED ELEMENTI CARATTERIZZATI DA FENOMENI DI DISSESTO E INSTABILITA' " E DELLE "ZONE ED ELEMENTI CARATTERIZZATI DA POTENZIALE INSTABILITA' " E PER LE VERIFICHE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA ED IDROGEOLOGICA AI SENSI DELL'ART. 15, E ART. 16 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PTCP.

Pagina 1 di 1

CONSIGLIO PROVINCIALE

La delibera di Consiglio n. 82 del 18/04/2012 è pubblicata all'Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 23/04/2012

L'incaricato alla pubblicazione
VACCARI NICOLETTA

Originale firmato digitalmente



Provincia
di Modena

Verbale n. 82 del 18/04/2012

Oggetto: AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE DELLA DIRETTIVA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE N.124 DEL 11/10/2006, CHE ASSUME LA SEGUENTE DENOMINAZIONE "DIRETTIVA CONTENENTE INDIRIZZI E CRITERI PER LA RIDEFINIZIONE DELLE "ZONE ED ELEMENTI CARATTERIZZATI DA FENOMENI DI DISSESTO E INSTABILITA' " E DELLE "ZONE ED ELEMENTI CARATTERIZZATI DA POTENZIALE INSTABILITA' " E PER LE VERIFICHE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA ED IDROGEOLOGICA AI SENSI DELL'ART. 15, E ART. 16 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PTCP.

Pagina 1 di 1

CONSIGLIO PROVINCIALE

La delibera di Consiglio n. 82 del 18/04/2012 è divenuta esecutiva in data 03/05/2012

IL SEGRETARIO GENERALE
SAPIENZA GIOVANNI

Originale firmato digitalmente